

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI STATALI IN DEPOSITO PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE DI ALGHERO DENOMINATO **MUSEO DELLA CITTÀ**

**TRA**

Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito solo MiBAC) - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna (di seguito solo Direzione Regionale), con sede in Cagliari, Via dei Salinieri, 20, C.F. 92080610907, legalmente rappresentato dal Direttore Regionale, Dott.ssa. Maria Assunta Lorrari, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale medesima

**E**

Il Comune di Alghero (di seguito solo Comune) con sede in Alghero, via S. Anna n. 38 – 07041 - (C.F./P.I. 00249350901), legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Michele Casula, domiciliato per la carica presso il Comune di Alghero, via S. Anna n. 38

**E**

La Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dall'Ing. Antonio Mauro Conti, nella sua qualità di Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, domiciliato per la carica presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, viale Trieste 186, Cagliari.

**PREMESSO**

che il MiBAC, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato ed Enti Locali, persegue le finalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dall' art. 6 e dal titolo II (Fruizione e Valorizzazione) parte seconda del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (di seguito solo Codice) tramite modalità compatibili con le esigenze di tutela;

che con riferimento al Museo archeologico comunale denominato **Museo della Città** (di seguito solo Museo) è interesse condiviso dal MiBAC, dalla Regione e dal Comune di Alghero, sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali, nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

che a tal fine il Comune di Alghero, con nota prot./serv. culturali n. 1564 del 10.08.2010 (prot. gen. n. 39499 del 13.08.2010 – Delibera di G. C. n. 321 del 15.10.2010), ha manifestato la volontà di ottenere il deposito presso il medesimo Museo dei reperti archeologici, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 91 del Codice e sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del medesimo, come puntualmente individuati nell'inventario che si allega al presente accordo sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

che la competente Direzione Generale per le Antichità ha rilasciato formale autorizzazione al deposito in data 27.07.2011, trasmesso con nota prot. 6596;

che si ravvisa la necessità di regolamentare i rapporti in materia di musealizzazione di beni culturali di proprietà statale e, in particolare, il deposito temporaneo dei sopra citati reperti archeologici dello Stato presso il Museo in conformità ai criteri generali ed alle procedure indicate dalla Direzione Generale per i Beni Archeologici del MiBAC in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 6, 130, comma 1, del Codice, nonché, 114 e 121 del R.D. 30.01.1913 n. 363 (recante *Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti*) tramite la nota n. 8763 del 18.09.2008, la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011;



## VISTI

la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, ed in particolare l'art. 15 rubricato *Accordi fra pubbliche amministrazioni*, il cui comma 1 prevede che *...anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...*;

il Codice ed in particolare gli artt. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) e 102, comma 4, primo cpv., secondo il quale *...al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112....*;

la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 12 giugno 2006, n. 9 recante *Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali* e la legge regionale del 20 settembre 2006, n. 14, recante *Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*;

la nota prot n. 8763 del 18.09.2008; la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011 della Direzione Generale per i Beni Archeologici *del MiBAC* sopra richiamate;

il sopra citato inventario, allegato sub lett. A), che individua analiticamente i reperti archeologici che vengono concessi in deposito secondo le modalità di conferimento in uso nello stesso specificate;

## CONSIDERATO

che le premesse integrano in via sostanziale il presente atto;

## STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

### Art. 1) Modalità del deposito

Il deposito temporaneo dei materiali di proprietà dello Stato e il loro conferimento in uso viene effettuato dalla Soprintendenza competente. Tale conferimento ha scadenza fissata in 10 anni dalla stipula di questo accordo. Alla scadenza può essere rinnovato dopo una ricognizione inventariale, anche a campione, e dopo la verifica, da parte della Soprintendenza competente, della persistenza dell'idoneità dei requisiti della struttura espositiva e delle garanzie per la sicurezza e la conservazione dei reperti secondo la normativa vigente al momento della verifica.

### Art. 2) Assunzione di responsabilità

Il legale rappresentante dell'Ente locale, che riceve in deposito il materiale di proprietà dello Stato indicato nell'allegato inventario, assume da quella data, in via diretta ed esclusiva, le funzioni di custodia in sicurezza e conservazione con le connesse responsabilità di legge dalla data di sottoscrizione del presente atto e del relativo allegato; prima di qualsiasi ampliamento della collezione, il Direttore del Museo avvertirà la Soprintendenza competente che verificherà il titolo di proprietà degli oggetti in questione.

L'Ente Locale provvederà:

a) a proprie cure e spese agli adempimenti in materia di direzione, gestione, custodia, funzionamento e pulizia delle attrezzature e dei locali adibiti a museo, assumendosi i relativi oneri finanziari anche per quanto attiene la manutenzione straordinaria;

b) a garantire l'ingresso gratuito a tutti i dipendenti del MiBAC, muniti di tessera ministeriale;

c) ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza in ordine ad eventuali affidamenti a terzi della gestione del Museo. Nell'ipotesi di scadenza dell'organismo gestore, il Comune è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, ovvero, in caso di chiusura definitiva della struttura museale, a restituire al MiBAC, in buono stato di conservazione, i beni che ha avuto in consegna.

#### Art. 3) Direzione del Museo

L'Ente Locale, in piena autonomia e nelle forme previste dalla normativa vigente, individua la persona cui affidare la direzione scientifica del Museo. L'Ente Locale si impegna a reperire il Soggetto idoneo tra quelli in possesso dei necessari requisiti culturali e scientifici ed in possesso di un titolo di studio in una disciplina compatibile con la tipologia museale oggetto del presente atto.

#### Art. 4) Inventariazione e catalogazione

Il Museo provvede alla catalogazione dei materiali archeologici in consegna, dando priorità a quelli esposti e a quelli di rotazione rispetto a quelli di magazzino, secondo le metodologie adottate sul piano nazionale e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione. L'Ente locale individua, su proposta del Direttore Scientifico del Museo, i catalogatori con adeguato curriculum in grado di poter svolgere tale compito secondo i modelli di schedatura ministeriali.

L'attività di catalogazione dovrà in ogni caso conservare i numeri di inventario precedenti, eventualmente aggiungendo nuove numerazioni, senza cancellare quelle già presenti.

#### Art. 5) Restauro dei materiali

Il restauro dei materiali può essere realizzato solo previa autorizzazione formale della competente Soprintendenza, che vigila altresì sulla sua realizzazione. L'Ente titolare individua, su proposta del Direttore Scientifico del Museo e sentito il parere della competente Soprintendenza, i restauratori individuati secondo l'art. 182, comma 1, *quinquies* del Codice.

#### Art. 6) Conservazione e custodia

La Soprintendenza competente in qualunque momento può esercitare il controllo sullo stato di conservazione degli oggetti di proprietà statale concessi in deposito, nonché sulle misure idonee a garantirne la sicurezza. Ogni sostanziale innovazione all'ordinamento delle raccolte deve avvenire previo parere favorevole della Soprintendenza competente.

L'Ente Locale assicura un'adeguata custodia dei locali e dei beni del Museo con il necessario personale nell'orario di apertura e comunque con adeguati sistemi di sicurezza durante la chiusura. In caso di inosservanza di quanto stabilito circa le norme di sicurezza e conservazione dei materiali statali, il MiBAC potrà richiedere l'immediata restituzione dei materiali in consegna.

#### Art. 7) Funzione e gestione del Museo

La gestione culturale, scientifica, didattica e amministrativa del Museo è curata e coordinata dal Direttore e comunque rientra nelle competenze e nelle attribuzioni dell'Ente Locale.

Le Soprintendenze competenti, cui spetta l'attività di tutela, collaborano alla definizione programmatica e gestionale del Museo, con particolare riguardo alle seguenti attività:

a) coordinamento delle modalità culturali collaterali, quali studi, aggiornamenti di tipo storico-didattico, pubblicazioni, convegni, documenti, audio-visivi, etc. esercitando interventi a carattere scientifico e tecnico ogni qualvolta si renda necessaria la manipolazione dei reperti come riadeguamenti, integrazioni espositive, mostre;

b) valutazione in merito all'accoglimento di richieste concernenti la documentazione grafica e fotografica dei materiali conservati nel Museo da parte di Istituti e singoli studiosi, italiani e stranieri, esercitando forme di vigilanza per la tutela del bene oggetto della documentazione richiesta. All'Ente Locale viene riservato l'uso delle immagini relative al materiale custodito nell'ambito dello svolgimento delle attività del Museo, vincolandolo al non trasferimento dello stesso, ad eccezione dei casi autorizzati dalla Soprintendenza.

La Regione Autonoma della Sardegna, che promuove il Sistema Museale e concorre alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, interviene nella programmazione delle attività del Museo in osservanza della L.R. n. 14/2006 e secondo le proprie linee di programmazione in materia di beni culturali.

#### Art. 8) Riserva di concessione in prestito

Il MiBAC, ai sensi dell'art. 48 del Codice e con preavviso minimo di quattro mesi, mantiene il diritto di concedere in prestito a terzi il materiale archeologico affidato in consegna al Museo.

#### Art. 9) Norme specifiche

Fermo restando quanto esplicitato negli articoli precedenti, per quanto eventualmente non previsto in relazione a specifiche situazioni, l'Ente Locale potrà concertare scelte e procedure con la competente Soprintendenza.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art. 10) Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica od integrazione al presente atto potrà essere apportata, esclusivamente tramite formale accordo stipulato a tal fine tra le medesime parti.

Art. 11) Spese ed oneri fiscali

Eventuali spese od oneri fiscali dipendenti e connessi al presente accordo saranno a carico del Comune.

Art. 12) Clausola arbitrale


Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo sarà di competenza esclusiva del foro di Cagliari.

Il presente atto, redatto in triplice esemplare, viene letto e sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione delle parti.

Cagliari.....

15 FEB. 2012



<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna Il Direttore Regionale</p> 	<p>La Regione Autonoma della Sardegna Il Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport</p> 	<p>Il Comune Il Commissario Straordinario</p> 
--	--	--